

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) e il Comune di Reggio Emilia per la conduzione e lo sviluppo dello Studio Longitudinale Emiliano (SLEm)

TRA:

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 52 - C.F. 80062590379, nella persona del Direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, Dott.ssa Maria Luisa Moro, domiciliata per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 21

E

il Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, C.F. 00145920351, nella persona del Dirigente del Servizio Servizi ai cittadini, Dott. Alberto Bevilacqua domiciliato per la carica in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità comune tra le parti per soddisfare efficacemente i comuni interessi pubblici;
- il Piano-Programma dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 968/2019, prevede, tra l'altro, di:
 - monitorare e studiare le condizioni di salute e l'accesso ai servizi e relativi determinanti demografici e sociali attraverso un approccio epidemiologico, tramite l'uso di dati integrati sanitari e socio-demografici;
 - focalizzare l'attenzione su problematiche di salute e assistenza prioritari e con margine di guadagno in salute, in relazione alle disuguaglianze socio-demografiche;
 - applicare le informazioni e le metodologie in specifici progetti, in collegamento a contesti locali in modo da soddisfare i bisogni conoscitivi emergenti dai suddetti contesti tramite la produzione di specifiche evidenze;
 - misurare i differenti bisogni espressi, permettendo di individuare le priorità e che la funzione di monitoraggio epidemiologico e delle condizioni socioeconomiche e demografiche che influenzano la salute contribuisca contemporaneamente anche a generare le conoscenze utili a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e a contrastare le disuguaglianze;
- i Piani di Attività annuali dell'ASSR declinano specifici strumenti per rendere operativo il suddetto monitoraggio e studio. Tra questi lo Studio Longitudinale Emiliano (SLEm) prevede la collaborazione con gli uffici di statistica e i servizi anagrafici dei Comuni coinvolti nello studio;
- lo SLEm si inserisce in una rete di analoghi studi su base cittadina implementati in alcuni comuni italiani con popolazione generalmente superiore ai 100.000 abitanti (Torino, Firenze, Livorno, Prato, Venezia, Roma, Bari, Brindisi, Taranto, Palermo, Catania e Siracusa). Tale rete degli Studi Longitudinali Metropolitan (SLM) è coordinata dalle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte ed è resa possibile grazie all'integrazione dei dati sulla popolazione residente con quelli dei Censimenti della popolazione e con i dati correnti di natura sanitaria. Tutti gli SLM sono specificati tramite schede del Programma Statistico Nazionale (PSN), l'ultimo dei quali attiene al triennio 2020-2022;

- l'obiettivo generale dello SLEm consiste nell'individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione demografica, socioeconomica e ambientale; suggerire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi svantaggiati;
- il PSN riceve il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che valuta il trattamento in relazione alle caratteristiche espresse nella scheda che descrive lo Studio, comprendente la descrizione sintetica. Tale descrizione è stata resa particolareggiata per lo SLEm, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nelle prime fasi dello studio: *costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici e socio-economici. Si seguono le coorti dei residenti nei comuni di interesse e nella regione, studiando gli esiti di salute in relazione a caratteristiche socio-demografiche, tratte dal censimento e altre fonti;*
- gli studi della rete SLM e lo studio SLEm sono stati, inoltre, sottomessi al parere dei Comitati Etici (CE): nazionale (dell'Istituto Superiore di Sanità - ISS) e delle Aziende USL coinvolte (dai CE territorialmente competenti).

Articolo 1 (OGGETTO)

La presente collaborazione, stipulata ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. concerne lo scambio di dati e di risultati, riferiti al Comune di Reggio Emilia e per il periodo dal 1° gennaio 2001 al momento di ogni singola estrazione, che sarà ripetuta con cadenza periodica. La popolazione in studio è costituita dalle persone che sono state o che sono residenti almeno per un giorno dall'inizio del periodo considerato; essendo uno studio longitudinale, che intende seguire le persone e valutare le condizioni di salute e di accesso ai servizi nel periodo di residenza, risulta centrale nel processo d'integrazione dati l'archivio con la registrazione di: date, indirizzi e tipologie di inizio e fine residenza e principali caratteristiche anagrafiche rilevanti ai fini epidemiologici. Tale archivio va estratto e integrato con i dati del Censimento della popolazione e con i dati sanitari previsti nel progetto.

Articolo 2 (OBIETTIVI – PROGRAMMA DI LAVORO – IMPEGNI)

L'estrazione dei dati anagrafici è a carico del Comune, da parte del Servizio Servizi ai cittadini. L'integrazione con i dati provenienti dal Censimento della popolazione è a carico dell'ASSR, che cura anche la produzione delle analisi statistico-epidemiologiche e produce la relativa reportistica per comunicare i risultati alle Amministrazioni partecipanti allo studio. A tal fine, si fa riferimento al Comitato d'indirizzo dello SLEm (si veda LETTERA D'INTENTI, allegata), che coinvolge i responsabili degli uffici che ne fanno parte. Il coordinamento che si realizza con il Comitato, oltre a condividere l'impianto generale dello Studio, condivide l'impostazione della fase di analisi e acquisisce i risultati dello studio.

Impegni dei partecipanti allo SLEm:

- il Comune si impegna ad estrarre e a comunicare i dati, essenziali e non eccedenti gli obiettivi, nella forma anonima concordata con l'ASSR, così come allegato all'Accordo di collaborazione in forma di tracciato record;
- l'ASSR: si impegna a definire il tracciato record, sentito l'Ufficio del Comune, a gestire e a integrare i dati ricevuti con quelli del Censimento e con quelli sanitari, a fornire i risultati delle elaborazioni statistiche, corredati di commenti.

Articolo 3 (ONERI ECONOMICI)

L'Accordo di collaborazione non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali dei compartecipanti allo SLEm.

Articolo 4 (TRATTAMENTO DATI - MODALITA')

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali svolte in attuazione dell'Accordo di collaborazione saranno improntate ai principi di cui all'art. 5 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) e usati solo per finalità istituzionali nel rispetto del succitato Regolamento e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.

La gestione del dato avviene secondo procedure atte a rispettare la riservatezza dei dati degli interessati, e seguendo un disegno identificato per l'integrazione dell'informazione essenziale e pseudonominizzata (come definita da PSN): *per i dati delle anagrafi la parte nominativa è conservata per garantire il follow-up e ri-linkare nuovamente gli scarichi cumulativi dell'anagrafe dei residenti. Tali dati nominativi non sono comunque acquisiti dal titolare del presente Studio, ma trattati e conservati separatamente dal sistema informativo sanitario, che gestisce l'attribuzione di un codice non identificativo corrispondente con quello attribuito al complesso dei dati sanitari. Tutti i dati dello studio, dunque anche quelli sanitari, non sono nuovamente reidentificabili dal titolare dello Studio, non essendo le parti identificative acquisibili dallo stesso.*

Articolo 5 (UTILIZZO DEGLI ELABORATI)

Ciascuna parte contraente l'Accordo di collaborazione ad uso interno può utilizzare liberamente e senza necessità di acquisire il preventivo consenso dell'altra i materiali prodotti per i propri fini istituzionali.

Le Parti possono inoltre divulgare verso l'esterno, previo accordo, i risultati in altre sedi e con le modalità opportune, rendendone edotto il Comitato d'indirizzo delle SLEm.

Articolo 6 (DURATA E AGGIORNAMENTI)

La collaborazione prevista dall'Accordo di collaborazione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di disdetta di una delle due parti da comunicare via posta elettronica certificata (PEC) con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi.

L'Accordo di collaborazione può essere, a seguito di valutazione dei risultati raggiunti, rinnovata per un ulteriore biennio, tramite richiesta trasmessa per PEC.

Alla sottomissione si provvede, a pena di nullità, con firma digitale.

L'aggiornamento dei dati e dei risultati prodotti dovrà avvenire con frequenza inferiore ai 2 anni, in modo da avere almeno un aggiornamento nel corso del triennio di validità dell'Accordo di collaborazione.

Articolo 7 (FORO COMPETENTE)

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento del presente Accordo di collaborazione, è competente il Foro di Bologna.

Articolo 8 (REGISTRAZIONE E SPESE)

L'Accordo di collaborazione sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

ALLEGATI

Lettera d'intenti del Comitato d'indirizzo dello SLEm

SPECIFICHE TECNICHE (Tracciato dati estrazioni).

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Reggio Emilia

Il Dirigente del Servizio Servizi ai cittadini

Dott. Alberto Bevilacqua

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Direttore dell' Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Dott.ssa Maria Luisa Moro